



**PREMESSO**

- che il Progetto per la Superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta” è stato incluso nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) con la deliberazione n. 121 in data 21.12.2001, ed è stato identificato con il Codice Unico di Progetto (CUP) : H51B03000050009;
- che, in data 24.10.2003, è stata stipulata l’ “Intesa Generale Quadro” tra il Governo e la Regione Veneto, in cui la Superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta” è stata inserita tra le “Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l’interesse regionale”;
- che, con la deliberazione n. 96 in data 29.3.2006, è stato approvato dal CIPE., con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.Lgs. 20.8.2002 n. 190, come modificato dal D.Lgs. 17.8.2005 n. 189, il progetto preliminare della Superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta”;
- che la realizzazione dell’opera è stata prevista in regime di finanza di progetto, sulla base di una gara di concessione esperita dalla Regione Veneto, in qualità di concedente;
- che, con la delibera n. 1934 in data 30.6.2009, la Giunta Regionale del Veneto ha aggiudicato la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta” all’ A.T.I., costituita dal “CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A.” e dalla “ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.”, con sede a Torino in Via Invorio n. 24/A;
- che, con l’ordinanza n. 3802 in data 15.8.2009, è stato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il Commissario Delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e di Vicenza;
- che, con atto n. 24389 di Rep. e n. 12922 di Racc. in data 21.10.2009, a rogito del Dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Venezia - Mestre, è stata sottoscritta, tra il Commissario Delegato e l’A.T.I., costituita dal “CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A.” e dalla “ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.”, la "Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta e la sua realizzazione e gestione";
- che, in data 22.12.2009, è stata costituita la Società di Progetto "SPV SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.R.L.", con sede a Torino in Via Invorio n. 24/A, la quale, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 e successive modificazioni nonché dell’art. 13 della predetta Convenzione, è subentrata, a titolo originario, nella stessa Convenzione all’A.T.I., costituita dal “CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A.” e dalla “ITINERE INFRAESTRUCTURAS S.A.”;
- che, con decreto n. 10 in data 20.9.2010, il Commissario Delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 2, della citata ordinanza, n. 3802 in data 15.8.2009, del Presidente del Consiglio dei Ministri, il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta”;
- che, in data 23.7.2010, è stato sottoscritto tra la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, il Commissario Delegato e l’A.T.I., costituita dal “CONSORZIO STABILE SIS S.C.P.A.” e dalla “ITINERE INFRAESTRUCTURES S.A.”, un Protocollo di Legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori per la realizzazione della Superstrada a pedaggio “Pedemontana Veneta”;
- che, a tali fini, in attuazione del predetto Protocollo di Legalità, è stata costituita una rete di monitoraggio, basata sulla sistematica e puntuale trasmissione, da parte del Commissario Delegato, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza (individuata quale

Prefettura-U.T.G. di riferimento, tenuto conto che l'opera, per quasi due terzi, interessa il territorio provinciale di Vicenza), dei dati concernenti le Imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari e gestionali, a cui il Concessionario avrebbe inteso affidare l'esecuzione dei lavori o di cui avrebbe inteso avvalersi per l'affidamento di servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o, comunque, strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, a prescindere dall'importo dei relativi contratti o subcontratti, allo scopo di consentire l'effettuazione delle verifiche antimafia con le modalità di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252;

- che la L. 13.8.2010 n. 136 ha previsto, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli autoveicoli adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, nonché per l'identificazione degli addetti nei cantieri stessi;
- che, per effetto del D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, a decorrere dal 13.2.2013, sono entrate in vigore le norme, contenute nel Libro II, intitolato "*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*", del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", le quali, in particolare, hanno allargato il novero dei Soggetti da sottoporre alle verifiche antimafia, hanno reso più ampio e diversificato il catalogo delle situazioni "a valenza indiziante" da cui desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa e hanno soppresso le cosiddette "informazioni atipiche" di cui all'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/1998;
- che, altresì, l'art. 36 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito nella L. 11.8.2014 n. 114, ha previsto il monitoraggio finanziario per i lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del D.Lgs. 163/2006 (lavori relativi a infrastrutture e a insediamenti produttivi di carattere strategico), in attuazione di quanto disposto dagli artt. 161, comma 6-bis, e 176, comma 3, lett. e), del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
- che, alla data del 31.12.2016, è cessato, per lo spirare del relativo termine, il regime emergenziale, a suo tempo dichiarato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31.7.2009 e più volte prorogato, e, di conseguenza, sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato, nominato con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 in data 15.8.2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione Regionale del Veneto di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
- che, con la deliberazione n. 2027 in data 6.12.2016, la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto ad istituire, nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
- che, con la deliberazione n. 32 in data 19.1.2017, la Giunta Regionale del Veneto, in conseguenza dell'avvenuta cessazione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo, fra l'altro, l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito nella L. 28.1.2009 n. 2;
- che, con il decreto n. 6 del 19 gennaio 2017, il Presidente della Giunta Regionale del Veneto ha nominato il Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, stabilendo con apposito disciplinare i poteri derogatori alle norme regionali, di cui il medesimo può avvalersi;
- che, in considerazione delle cennate innovazioni normative, della mutata struttura del Concedente e della rilevanza strategica dell'opera in questione, si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di Legalità, mediante la stipula di un nuovo Accordo in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, conforme ai contenuti

definiti dal CIPE, sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (CCASGO) e delle norme di all'art. 83 comma 1 del suddetto Codice antimafia, che recita “ *Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67*”.

- che, con la deliberazione n. 58 in data 3.8.2011, il CIPE ha approvato le linee guida, predisposte dal CCASGO, per definire i contenuti degli Accordi che il Soggetto aggiudicatore di un'infrastruttura strategica deve stipulare con gli Organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità;
- che, con la deliberazione n. 15 in data 28.1.2015, il CIPE ha approvato le linee guida, predisposte dal CCASGO, per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO);
- che, con la deliberazione n. 62 in data 6.8.2015, il CIPE ha approvato uno schema di Protocollo di Legalità, approntato dal CCASGO, che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla predetta propria deliberazione n. 58 in data 3.8.2011;
- che viene confermata la volontà dei firmatari del presente Protocollo di Legalità (di seguito “Protocollo”) di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza in relazione al compimento dell'Opera sopra richiamata, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro dell'opera;
- che, allo scopo di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione dei lavori, il regime dell' “informazione antimafia” di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni è esteso a tutti i Soggetti appartenenti alla “Filiera delle Imprese”, come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo;
- che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una Banca-dati *web* e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
  - a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle “Partite IVA” senza dipendenti;
  - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
  - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;
- che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dell'art. 176, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 163/2006;

### **PRESO ATTO**

che, in data 20 settembre 2017, è stato stipulato, tra la Regione del Veneto, quale Soggetto Aggiudicatore, e il Rappresentante della "SPV SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.", quale Concessionaria, il Protocollo Operativo per il monitoraggio finanziario relativo al progetto per la costruzione e la gestione della Superstrada a pagamento “Pedemontana Veneta”;

tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, nella persona del Prefetto dott. ....;

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, nella persona del Prefetto dott. ....;

la Regione del Veneto, nella persona del .....

la SPV Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A, nella persona del ..... giusta atto n. .... di Rep. in data ....., a rogito ..... e ivi registrato il ..... al n. ....;

## **CONVENGONO:**

### **ART. 1**

#### **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del Protocollo devono intendersi :

- a) **Protocollo** : il presente Protocollo di Legalità;
- b) **Prefetture** : la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Treviso e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, che sottoscrivono il Protocollo di Legalità;
- c) **Codice Antimafia** : il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", adottato con il D.Lgs. 6.9.2011 n.159 e successive modificazioni;
- d) **Opera/Opere** : l'intervento oggetto del contratto stipulato tra Stazione Appaltante/Soggetto Aggiudicatore e Contraente Generale/Concessionario;
- e) **Stazione Appaltante/Soggetto Aggiudicatore** : la Regione del Veneto;
- f) **Contraente Generale/Concessionario**: la "SPV SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.";
- g) **Affidatario/i** : ciascun Soggetto che ha stipulato un contratto con il Contraente Generale/Concessionario;
- h) **Contratto/i di Affidamento**: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato tra il Contraente Generale/Concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera;
- i) **Subcontraente/i** : l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Contraente Generale/Concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o, comunque, connesso

alla realizzazione dell'Opera;

- j) **Subcontratto/i**: qualsiasi contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Contraente Generale/Concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o, comunque, connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera, nonché intercorrenti con le Imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera;
- k) **Filiera delle Imprese**: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito con modificazioni nella L. 17.12.2010 n. 217, nonché degli indirizzi espressi in materia nella determinazione n. 4 del 7.7.2011 dalla soppressa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), ora confluita nell'ANAC, il complesso di tutti i Soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di progettazione e realizzazione delle Opere; sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre al Contraente Generale/Concessionario, tutti i Soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali (a solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella "Filiera" : le fattispecie subcontrattuali, come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, di ingegneria e di architettura - qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE 15/2015 sopra richiamata);
- l) **Contratto/i**: indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto;
- m) **Banca Dati**: la Banca Dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
- n) **Banca Dati Antimafia**: la "Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia" di cui agli artt. 96 e seguenti del Codice Antimafia.

## ART. 2

### CONFERIMENTO DI DATI

1. Ai fini del Protocollo, il Concessionario e il Soggetto Aggiudicatore garantiscono, secondo le modalità indicate nella delibera CIPE 58/2011, verso gli Organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.
2. Il Concessionario s'impegna ad inserire nei propri Contratti e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti un' apposita clausola, con la quale ciascun Soggetto assume l'obbligo di fornire al Concessionario i dati relativi agli Operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera nonché con la quale si prevede la risoluzione del Contratto ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo 8, paragrafo 1.3; nella stessa clausola si stabilisce che i Soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei Subcontratti.
4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata del Protocollo.
5. La trasmissione dei dati al Concessionario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'Impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.
6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

### **ART. 3**

#### **VERIFICHE ANTIMAFIA**

1. Ai fini del Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia è esteso a tutti i Soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese.

Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di affidamento e Subcontratti), indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di € 9.000.000 (euro novemila/00) complessivi a trimestre per Operatore economico, fatte salve diverse intese raggiunte con il CCASGO; per tali acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati, di cui al successivo art. 7, i dati identificativi dei fornitori.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta delle informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a Soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della L. 6.11.2012 n. 190, come modificato dall'art. 29 del D.L. 24.6.2014 n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11.8.2014 n. 114 (*la c.d. "White List"*); in tal caso, dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto;

2. Il Soggetto Aggiudicatore, qualora risultassero a carico delle Imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo al Concessionario e a tutti i Soggetti della Filiera.
3. L'esito delle verifiche effettuate è immesso nell' "Anagrafe degli Esecutori" di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata.  
Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.
4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta

clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Concessionario comunica senza ritardo alle Prefetture e al Soggetto Aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della Impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle Imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, del Soggetto Aggiudicatore o del Concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante l'attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Soggetto Aggiudicatore o, in caso di delega, il Concessionario procede all'immediata annotazione della estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell' "Anagrafe degli Esecutori" di cui al successivo art. 7.
6. Le Prefetture istituiranno, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una "*cabina di regia*", allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva della situazione riguardante la parte dell'opera ricadente nel rispettivo ambito territoriale; alla "*cabina di regia*", che opererà disgiuntamente e non contemporaneamente presso ciascuna Prefettura anche per l'esame di distinte specifiche problematiche di rilievo e il controllo di imprese diverse, partecipano, oltre ai Soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i Soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.
7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei Soggetti della Filiera delle Imprese, il Soggetto Aggiudicatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre al suo Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice Antimafia.

#### **ART. 4**

##### **DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE**

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (c.d. "*White List*") tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.
2. Ad integrazione di quanto previsto al precedente art. 3, paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste, altresì, per i Contratti di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
  - fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
  - servizi di mensa, di pulizia e alloggio del personale;

- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. I Soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla "cabina di regia" di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopracitata nozione di Filiera dell'Opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC nonché delle indicazioni fornite dal CCASGO.

## **ART. 5**

### **PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO**

1. Il Soggetto Aggiudicatore e il Concessionario si impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di Affidamento con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni :

- a) Clausola n. 1. "Il Soggetto Aggiudicatario e l'Impresa contraente, in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alle Prefetture e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti dell'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di Amministratori Pubblici che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale".

- b) Clausola n. 2. "Il Soggetto Aggiudicatore e l'Impresa contraente, in caso di stipula di un Subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa, o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta una misura cautelare o sia intervenuto il rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321, in relazione agli artt. 318, 319, 319-bis e 320 del Codice Penale nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del Codice Penale".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Soggetto Aggiudicatore ovvero dell'Impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura di Treviso o la Prefettura di Vicenza, in relazione al luogo di esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, avuta comunicazione da parte del Soggetto Aggiudicatore della volontà di quest'ultimo di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456

del Codice Civile, ne daranno comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Soggetto Aggiudicatore e l'Impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014.

## **ART. 6**

### **PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA**

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione della Opera, il Soggetto Aggiudicatore si impegna :
  - a) a inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle Imprese ricomprese nella Filiera, nonché al Protocollo allegato alla delibera CIPE 15/2015, in materia di monitoraggio finanziario;
  - b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, in conformità alla vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori;
  - c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara e a inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

#### 1.1) Clausola n. 1

“La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia effettuata la sottoscritta Impresa dovrà tempestivamente informare il Prefetto di Treviso o il Prefetto di Vicenza in relazione al luogo di esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture, il quale, sentita l’Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare il Soggetto Aggiudicatore.”

#### 1.2) Clausola n. 2

“La sottoscritta Impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in data ..... , dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.”

2. Il Soggetto Aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei Contratti e Subcontratti stipulati per la realizzazione dell'Opera quanto segue:
  - a) l'obbligo per il Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità;
  - b) l'obbligo del Concessionario di far rispettare il Protocollo dai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1 e tramite l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei Contratti stipulati da quest'ultimo con la propria controparte;
  - c) l'obbligo per il Concessionario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti, effettuata nei confronti di Soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del previgente D. Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 a carico del cessionario.

Analogia disciplina deve essere prevista per tutti quei Soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che stipuleranno una cessione dei crediti; pertanto, deve essere stabilito l'obbligo per il Concessionario di raccogliere tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al Soggetto subcontraente per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011
  - d) l'obbligo per il Concessionario di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da Imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs. 25.2.2000 n. 72 concernente l'attuazione della Direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio - così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, solo previa autorizzazione del Soggetto Aggiudicatore all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 sull'Impresa distaccante. Analogia disciplina deve essere prevista per tutti quei Soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione dell'Opera, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto Aggiudicatore e il Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle Imprese contraenti e dai Subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito nella L. 12.7.1991 n. 203, secondo il disposto del medesimo art. 80, comma 5, lett. 1), del D.Lgs. 50/2016.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto Aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.

**ART. 7****COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DELL'ANAGRAFE DEGLI ESECUTORI**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, il Concessionario s'impegna a rendere immediatamente disponibile una "Banca Dati" relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera CIPE 58/2011. Tale "Banca Dati" dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'articolo 36 del D.L. 90/2014, di cui alla delibera CIPE 15/2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema costituito da:
- a) "Anagrafe degli esecutori";
  - b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere" che contiene il "Settimanale di cantiere o subcantiere".

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Concessionario, che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto Aggiudicatore stesso per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato ai Gruppi Interforze, costituiti rispettivamente presso la Prefettura di Treviso e la Prefettura di Vicenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri Soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla D.I.A. e all'ANAC.

Il flusso informativo della "Banca Dati" deve consentire il monitoraggio:

- I. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;
- II. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera, anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE 15/2015;
- III. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
- IV. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;
- V. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;
- VI. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in parola verranno immessi dal Concessionario ai sensi dell'art 83, comma 1, del D. Lgs 159/2011 in un'apposita sezione della "Banca Dati", denominata "Anagrafe degli esecutori". L' "Anagrafe degli esecutori" contiene, tra l'altro, oltre agli esiti delle verifiche effettuate di cui al precedente articolo 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:
  - individuazione anagrafica del Soggetto d'Impresa o dell'Operatore economico, attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del Codice Antimafia;
  - tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
  - oggetto delle prestazioni;
  - durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
  - annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del Soggetto imprenditoriale nonché relative al Direttore Tecnico;
  - annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all'applicazione della relativa penale;
  - indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE 15/2015.
3. In tutti i Contratti o Subcontratti, verrà inserita un'apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
  - I. mettere a disposizione del Soggetto Aggiudicatore, per la successiva immissione, da parte del Concessionario, nell' "Anagrafe degli esecutori", i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
  - II. mettere a disposizione dei Gruppi Interforze delle Prefetture di Treviso e di Vicenza, nell'ambito delle rispettive attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
  - III. mettere a disposizione dei Gruppi Interforze delle Prefetture di Treviso e di Vicenza, nell'ambito delle rispettive attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'Operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28.12. 2000 n. 445.
4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi, a cui consegue l'applicazione, da parte del Soggetto Aggiudicatore, al quale spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale, come meglio specificato al successivo articolo 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.
5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo articolo 8 del Protocollo.
6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà messa a disposizione dal Concessionario, attraverso l'inserimento nella "Banca Dati", per le opportune verifiche da parte della D.I.A., dei Gruppi Interforze di Treviso e di Vicenza, delle Forze di

Polizia e degli Organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del D.M. 14.3.2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

## **ART. 8**

### **SANZIONI**

#### **1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati**

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'articolo 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli assetti societari), e di quelli di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è sanzionata:

- 1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all' 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e, comunque, in misura non superiore ad € 5.000 (euro cinquemila/00);
- 1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% (uno per cento) al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente.
- 1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

#### **2. Esito dell'informazione interdittiva**

In conformità a quanto indicato nell'art. 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti del Concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% (cinque per cento) al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 159/2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all' art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014.

#### **3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafo 4, 5 e 6**

Il mancato inserimento, da parte del Concessionario ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

**4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.)**

La violazione, da parte del Concessionario, dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all' articolo 5, la previa intesa con ANAC.

**5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera**

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 2, lett. c) e d), del Protocollo viene sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

**6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all' adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale**

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6, paragrafo 5, del Protocollo, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e, comunque, in misura non superiore ad € 20.000 (euro ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

**7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale)**

La violazione, da parte dell'Affidatario o del Subcontraente, degli obblighi indicati nell'art. 9, paragrafo 3, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di € 1.000 (euro mille/00);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di € 1.500 (euro millecinquecento/00);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di € 2.000 (euro duemila/00) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

- 7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella "Banca Dati", oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella "Banca Dati" dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del Soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria; conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4. .

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dal Soggetto Aggiudicatore nella documentazione contrattuale.

## **8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI**

Nell'ipotesi in cui le violazioni considerate nel presente articolo siano imputabili a Società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e, segnatamente, quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

## **9. Modalità di applicazione delle penali**

- 9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto Aggiudicatore nei confronti del Concessionario nonché, per il tramite del Concessionario, nei confronti del Subcontraente; in tutti i casi il Soggetto Aggiudicatore ne darà informazione alle Prefetture.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera).

Il Soggetto che deve applicare la penale dà informazione alle Prefetture, al Soggetto Aggiudicatore ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme

contrattualmente dovute all'Impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del Codice Civile.

- 9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Soggetto Aggiudicatore e da questo accantonate nel quadro economico dell'intervento. Il Soggetto Aggiudicatore potrà disporre per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto Aggiudicatore per l'eventuale importo che ecceda tale contributo regionale e che sarà versato all'entrata del bilancio regionale per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture.
- 9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'articolo 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE 15/2015.

## **10. Risoluzione del contratto**

- 10.1 La risoluzione del Contratto di Affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto Aggiudicatore e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal Soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
- 10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del Concessionario ai sensi dell'art. 159 del medesimo D.P.R. 207/2010.

### **ART. 9**

#### **SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE**

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli Organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Concessionario, sotto la vigilanza del Soggetto Aggiudicatore ed il controllo svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.
2. Il "Settimanale di cantiere" di cui alla delibera CIPE 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- I. all'Opera da realizzare con l'indicazione della Ditta (lo stesso Concessionario, in caso di esecuzione diretta, l'Affidatario e il Subcontraente, quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Concessionario, dell'Affidatario, del Subaffidatario e/o di eventuali altre Ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque autoveicolo che, comunque, avrà accesso al cantiere, secondo il modello che verrà trasmesso a cura delle Prefetture e nel quale si dovranno, altresì, indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere; parimenti, si dovranno indicare i titolari delle "Partite IVA", senza dipendenti;
  - II. al Referente di cantiere, al quale incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;
  - III. all'Affidatario, al quale incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai Soggetti di cui al paragrafo 1 per :
- I. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
  - II. verificare, alla luce del "Settimanale di cantiere", la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della L. 13.8.2010 n. 136 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;
  - III. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli Organi di vigilanza:

- a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere;
  - b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'Opera presso laboratori indicati dal Soggetto Aggiudicatore di intesa con la Prefettura di Treviso o con la Prefettura di Vicenza, in relazione al luogo di insediamento del cantiere, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Concessionario, come previsto dalla delibera CIPE 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica stabilite dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, recante gli

ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro; la disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

- b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli autoveicoli adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della L. 136/2010.
5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7, del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e di impiego di tutte le somme oggetto di penale dovranno essere analoghe a quelle riportate per le violazioni di cui al precedente art. 8, paragrafo 8.2, del Protocollo.

#### **ART. 10**

#### **MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1, è contestualmente costituito presso ciascuna Prefettura un apposito Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, che opererà disgiuntamente e non contemporaneamente presso la Prefettura di Treviso e presso la Prefettura di Vicenza, a cui partecipano il Rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli edili maggiormente rappresentative sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la rispettiva Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.
3. Il Tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle opere, potrà, altresì, esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'Impresa e in conseguenza della perdita del Contratto o del Subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, il Tavolo è informato delle violazioni contestate in merito

alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Protocollo.

5. Nei casi in cui, nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura, siano già presenti altre opere rientranti nel PIS, il Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

## **ART. 11**

### **VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO**

1. Al fine di individuare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Concessionario si impegna a fornire alle Prefetture, per via telematica, all'indirizzo [protocollo.prefvt@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvt@pec.interno.it), per la Prefettura di Treviso, e all'indirizzo [protocollo.prefvi@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefvi@pec.interno.it), per la Prefettura di Vicenza, il Piano Particellare di esproprio per le conseguenti verifiche.

Al solo scopo di fornire ulteriori elementi a supporto delle verifiche da eseguire nei confronti del Piano Particellare di esproprio, il Concessionario indicherà alle Prefetture i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alle stesse Prefetture eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Per lo svolgimento delle verifiche previste dal precedente paragrafo, le Prefetture, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE 58/2011, potranno avvalersi, a fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio. Resta escluso, in ogni caso, anche qualora si verificasse tale coinvolgimento, che le conseguenti valutazioni compiute costituiscano forme improprie di validazione o meno della misura dell'indennizzo.

## **ART. 12**

### **DURATA DEL PROTOCOLLO**

Il Protocollo rimane in vigore fino al collaudo finale dell'Opera o alla sua accettazione, qualora avvenga successivamente al collaudo dell'Opera.

## **ART. 13**

### **ATTIVITA' DI VIGILANZA**

Il Soggetto Aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando a ciascuna Prefettura, in relazione al territorio in cui si eseguono i lavori, e, per il tramite di essa, al CCASGO, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Sottoscritto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

IL PREFETTO DI TREVISO  
(.....)

IL PREFETTO DI VICENZA  
(.....)

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
REGIONE DEL VENETO  
(.....)

IL RAPPRESENTANTE DELLA SPV  
SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.P.A.  
(.....)

limitatamente all'art. 10:

IL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE  
TERRITORIALE DEL LAVORO  
(.....)

LE OO.SS. DI CATEGORIA

I RAPPRESENTANTI DI

Fillea CGIL .....

Filca CISL .....

Feneal UIL .....